

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egredi Consoci,

ci costituiamo in Assemblea straordinaria per l'esame di un organico insieme di modifiche allo Statuto della Società, primariamente correlabili alla nuova normativa sopravvenuta.

Premessa

Come noto, la legge 28 dicembre 2005, n.262, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301 (supplemento ordinario n. 208/L) è ampiamente intervenuta sul tema della tutela del risparmio rivedendo, talvolta con novità assai rilevanti, le normative già esistenti, nelle parti in cui si è ritenuta sussistente la necessità di assicurare una maggiore protezione dei risparmiatori.

In tale ambito, il legislatore ha tra l'altro ritenuto di intervenire sulla disciplina della *corporate governance* delle società quotate, richiedendo un articolato quadro di modificazioni statutarie, da adottarsi originariamente entro il termine del 12 gennaio 2007, al ricorrere dei 12 mesi dall'entrata in vigore.

Pur non essendo questa la sede per affrontare i contenuti dell'ampia riforma sopra ricordata, occorre rilevare come si sia trattato di un intervento normativo complessivamente assai rilevante, che ha toccato in maniera significativa molteplici istituti della vita societaria: di essi si è dato ampio conto nella stampa, specializzata e non, suscitando un vasto dibattito.

Anche in relazione agli esiti di tale dibattito, è stato quindi emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.303, modificativo delle disposizioni in parola, che prevede tra l'altro una proroga al 30 giugno 2007 dei termini per i sopra menzionati adeguamenti statuari: essi sono quindi proposti all'attenzione dell'Assemblea convocata per la data odierna, avvertendo peraltro che ulteriori modificazioni potranno rendersi necessarie una volta che le Autorità a ciò delegate avranno assunto le previste deliberazioni di competenza. Ove necessario, pertanto, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 42 dello Statuto Sociale.

Altre modifiche proposte alla Vostra attenzione sono correlate alle intervenute intese con la Banca Popolare di Vicenza, e sono funzionali alla loro concreta attuazione per quanto riguarda gli assetti di *governance* della Società. In tale ambito, si segnala che, in altro punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 27/28 aprile 2007, è proposta la deliberazione di un aumento di capitale riservato alla Banca, con correlate modificazioni dell'art. 6 dello Statuto Sociale come risultanti dalla relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti normative; esse pertanto saranno, se del caso, integrate nel testo allegato, come da specifica evidenza ivi riportata.

Infine, con l'occasione, si è anche ritenuto opportuno intervenire per proporre altre modifiche statutarie, in un'ottica di miglioramento delle vigenti formulazioni ed in una prospettiva di maggiore efficienza dell'operatività societaria, ricercando, nella continua evoluzione economica e normativa, un opportuno equilibrio tra continuità ed innovazione.

Si espongono nel seguito in dettaglio le modificazioni proposte.

I singoli interventi

Art.2

Le integrazioni proposte sono correlate alle disposizioni in tema di ambiti di operatività espressamente previsti per le imprese di assicurazione dal Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005.

Tali ampliamenti, in quanto non modificano l'oggetto sociale, ma servono a meglio precisarlo in coerenza ad esplicite previsioni normative, non si ritiene diano luogo al diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della relativa deliberazione di modificazione.

Art.6

Le modifiche proposte costituiscono migliori precisazioni dei rinvii normativi contenuti al 2° comma, punto a).

Nella parte finale dell'articolo è data evidenza dell'eventuale integrazione conseguente all'approvazione dell'aumento di capitale riservato di cui in Premessa: per ulteriori dettagli si rinvia alla specifica relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi della vigente normativa.

Art.7

La modifica intende attribuire espressamente all'organo deliberante un'operazione di aumento di capitale, Assemblea o Consiglio di Amministrazione nel caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 codice civile, la competenza in ordine alla fissazione del godimento delle azioni da emettere.

Art.8

Le modifiche proposte all'ultimo comma intendono meglio esplicitare l'attuale disciplina relativa al possesso azionario per le persone giuridiche e gli enti collettivi in genere.

Art.19

La modifica proposta al primo comma costituisce una precisazione espressiva, correlata alla modifica proposta all'art.8 e all'attuale formulazione dell'art. 14.

All'ultimo comma è proposta una precisazione sulla portata dei diritti patrimoniali ivi citati.

Art.20

L'integrazione proposta all'art.20, 3° comma, svolge la funzione di assicurare il perfezionamento dell'*iter* formale di esclusione al ricorrere delle situazioni di cui al punto c) del primo comma. Ciò anche per un'evidente esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Si propone inoltre, una riduzione del termine di cui al punto c) del primo comma da novanta a sessanta giorni, comunque adeguato alla luce dell'esperienza.

Art.22

La modifica proposta costituisce una precisazione espressiva, correlata alla modifica proposta all'art.8 e all'attuale formulazione dell'art. 14.

Art.24

Le modifiche proposte nel primo comma sono volte a tenere prospettivamente nel dovuto conto della possibile applicazione, anche al bilancio d'esercizio delle compagnie di assicurazione, dei principi contabili internazionali.

La parte successiva dell'articolo ha la finalità di adeguare le disposizioni statutarie a quanto previsto dall'art.348 del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) in ordine alla attribuzione delle poste del patrimonio netto alle gestioni "Danni" e "Vita". Le attribuzioni delle voci proposte sono in linea con l'attuale situazione contabile.

Art.26.

Si propone di inserire una precisazione al fine di meglio chiarire la portata della norma.

Art.28.

Oltre a precisazioni terminologiche, è proposta l'introduzione di un comma che richiama la facoltà prevista dall'art. 126-*bis* del decreto legislativo n.58/1998, come introdotto dalla già citata Legge n.262/2005.

Si è altresì prevista la possibilità di lasciare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di avvalersi delle modalità alternative di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ora previste dall'art.2366 codice civile al fine di consentire una maggiore flessibilità operativa.

Art.29.

La modifica proposta è motivata dagli interventi proposti all'art.33 in ordine ai quorum deliberativi assembleari.

Art.30

La modifica proposta è volta ad allineare la disciplina statutaria alle modifiche intervenute all'art.2367 codice civile, tenuto altresì conto dei provvedimenti attuativi nel frattempo emanati da CONSOB. E' anche ricordata – a maggior chiarezza - la specifica disciplina in ordine alla titolarità azionaria minima.

Art.33.

Al primo comma è proposta l'introduzione di una precisazione in ordine al computo della maggioranza assembleare.

Al terzo comma è proposta l'introduzione di *quorum* qualificati per talune deliberazioni, in applicazione delle intese intercorse con Banca Popolare di Vicenza.

Art.34

Nella complessiva riformulazione di questo articolo viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art.147-*ter* del d.lgs. 58/1998 in ordine alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, introducendo in particolare il sistema del voto di lista, nonché alle intese intercorse con Banca Popolare di Vicenza.

Lo schema proposto prevede di conservare l'attuale impostazione relativa alla previsione di un vincolo di residenza dei Consiglieri – allargato alla provincia di Vicenza, per tener conto della prevista modificazione nella compagine azionaria -, ribadendolo come vincolo di composizione delle liste: la votazione sarà pertanto unitaria. Ciò nella convinzione di poter così meglio caratterizzare la dimensione nazionale e cooperativa della Società e la futura articolazione della compagine azionaria.

Illustrando in maggior dettaglio le, invero articolate, disposizioni proposte, si segnala in particolare quanto segue:

- viene stabilito che la presentazione delle liste competa sia al Consiglio di Amministrazione che ad almeno 250 Soci rappresentanti almeno lo 0,50% del capitale sociale. Nella lista di emanazione consiliare dovranno altresì essere inseriti - quali candidati residenti in provincia di Vicenza - i nominativi indicati da Banca Popolare di Vicenza, in esecuzione delle intese intercorse con l'istituto di credito;
- sono espressamente previsti alcuni istituti volti ad assicurare una migliore informativa relativa alle candidature verso la compagine sociale;
- è prevista l'elezione di un consigliere di minoranza e di almeno due consiglieri indipendenti, nell'accezione di cui all'art.148, 3° comma, del d.lgs. 58/1998;
- nello scrutinio è previsto, ai fini della rilevanza per le designazioni, il conseguimento, da parte delle liste di una rappresentatività minima in termini di voti.

Sotto un profilo formale, si è anche provveduto ad introdurre una sottonumerazione delle varie sezioni dell'articolo, al fine di facilitarne la lettura.

Da ultimo, si rileva la proposta di soppressione del comma relativo al limite dei tre mandati, a suo tempo introdotto in applicazione di disposizioni poi abrogate, anche tenuto conto dell'intervenuta attivazione della figura dell'Amministratore Delegato e della correlata esigenza di assicurarne continuità di azione.

Art.36

Oltre alla revisione della denominazione di talune cariche, è previsto, in applicazione delle intese intercorse con Banca Popolare di Vicenza, che un Vice Presidente sia nominato nell'ambito degli amministratori proposti dall'istituto di credito.

Sono inoltre proposte la regolazione di talune possibilità di cumulo di cariche e la facoltà di nomina di Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, diversi dal Comitato Esecutivo.

Infine, è proposta la soppressione dell'ultimo comma, ripreso e coordinato nell'ambito dell'art.42.

Art.37

La modifica proposta al primo comma è coordinata con la proposta soppressione del quarto comma dell'art.34. Si propone inoltre di riferire il requisito di residenza delle cariche sociali anche comprendendo l'Amministratore Delegato, ove nominato, in coerenza con l'articolazione istituzionale ed i poteri statutariamente previsti.

Al secondo comma si prevede la possibilità, da parte di due consiglieri, di richiedere la convocazione del Consiglio stesso.

Art. 39

La modifica proposta è un aggiornamento dei riferimenti all'art. 42 per effetto delle modificazioni proposte per quest'ultimo.

Art.40

Al primo comma, anche tenuti presenti i prevalenti orientamenti in merito, si è circoscritta la possibilità che le votazioni consiliari possano aver luogo a scrutinio segreto.

Si segnala inoltre, al terzo comma, la proposta di introduzione di *quorum* qualificati per talune deliberazioni, in applicazione delle intese intercorse con Banca Popolare di Vicenza.

Art.42

Si è ipotizzato un aggiornamento dei poteri del Consiglio, anche alla luce degli attuali assetti istituzionali della Società, del nuovo Codice di Autodisciplina, nonché della disciplina di settore.

Sono state inoltre inserite nell'ultima parte dell'articolo le disposizioni relative alla nomina del Dirigente Responsabile dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del d.lgs. 58/1998.

Art.44

La modifica proposta costituisce una precisazione espressiva, correlata alla modifica proposta all'art.8 e all'attuale formulazione dell'art. 14.

Art.45

La rivisitazione proposta è stata formulata alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 58/98, richiamate in premessa, nonché in applicazione delle intercorse intese con Banca Popolare di Vicenza.

Sotto un profilo formale, si è provveduto ad introdurre una numerazione dei commi al fine di facilitarne la lettura.

È proposto l'ampliamento da 3 a 5 del numero dei componenti il Collegio Sindacale in relazione all'accresciuta dimensione e complessità dell'attività sociale.

E' stato ipotizzato, a miglior tutela dell'impegno verso la Società, il cumulo delle attuali norme statutarie sul cumulo degli incarichi e delle emanande disposizioni regolamentari CONSOB.

E' stato anche previsto, coerentemente con le attuali disposizioni legislative, che il Presidente sia - ove possibile - il sindaco designato dalla lista di minoranza.

Le disposizioni attinenti la presentazione delle liste e comunque procedurali, ove necessario e/o opportuno, anche in relazione alle intese con Banca Popolare di Vicenza, sono state sostanzialmente uniformate a quelle proposte per il Consiglio di Amministrazione, prevedendosi in particolare la presentazione di una lista a cura del Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere un nominativo indicato dall'istituto di credito.

E' stato regolamentato il caso dell'integrazione del Collegio in termini analoghi a quelli proposti per l'integrazione del Consiglio.

E' stata infine esplicitata la competenza assembleare in ordine alla fissazione del compenso.

Art.46

Si propone di esplicitare la competenza esclusiva del Consiglio sulla suddivisione dei compensi

deliberati dall'Assemblea, peraltro secondo la prassi attuale, prevedendo altresì – per completezza - la possibilità di ripartizioni per cui occorra acquisire il parere del Collegio Sindacale.

Art.55

La modifica proposta è motivata dalla necessità di coerenza con le vigenti disposizioni statutarie, che fanno riferimento alla figura del Direttore Generale.

Art.60

Si propone l'eliminazione delle parti dell'articolo non più attuali, ivi comprese quelle concernenti il limite di rieleggibilità, in connessione con la modifica proposta all'art.34.

Sono state inoltre inserite disposizioni transitorie volte a consentire l'applicazione del sistema di pubblicità suppletivo relativo ai provvedimenti di esclusione dei Soci, introdotto all'art.20, anche alle situazioni pregresse e prevedere l'applicazione delle nuove proposte in ordine alla composizione del Collegio Sindacale a decorrere dal prossimo rinnovo del Collegio stesso.

Art.61

Conformemente alle intese intercorse con Banca Popolare di Vicenza, è previsto che la disposizione relativa ai *quorum* ultralegali posti dall'art. 33, 3° comma a presidio dell'effettività delle intese stesse cessi di avere effetto coerentemente alla durata della *partnership*, come attualmente disciplinata.

In allegato si riporta il testo vigente dello Statuto a confronto con il testo proposto.